

Cassazione civile sez. II - 09/03/2006, n. 5091. Pres. Calfapietra. Est. Schettino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.6.1997, il pretore di Spoleto, pronunciando sull'opposizione proposta da B.A. avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal Dr. T.V., per il pagamento della somma di L. 1.500.000 a saldo di spese per prestazioni odontotecniche, rigettava l'opposizione, sul rilievo che l'opponente aveva tardivamente denunciato i vizi della protesi mobile applicatale dal T. ed era pertanto decaduta dal diritto alla garanzia.

Proposto appello dalla soccombente, il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 27.10.1999, in riforma di quella impugnata, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, respingendo ogni altra domanda e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, con la motivazione che la B., convenuta in giudizio per il pagamento residuale del prezzo della protesi, poteva ben far valere, in via di eccezione, i vizi dell'apparecchio, che sono stati accertati e sono risultati provati a mezzo sia della consulenza medica sia delle assunte testimonianze; è, pertanto legittimo, secondo il Tribunale, il rifiuto dell'appellante di corrispondere la somma di L. 1.500.000, pretesa dal dentista quale residuo prezzo della protesi.

Non possono essere accolte, invece, le domande riconvenzionali della B. per la condanna del T. alla restituzione dell'acconto di L. 1.000.000

ed al risarcimento dei danni, in quanto proposte per la prima volta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, notificato il 29.7.1999, e, quindi, ben oltre il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2226 c.c., decorrente dal maggio 1993, data di applicazione della protesi, o dal giugno 1993, epoca dei successivi aggiustamenti dell'apparecchio effettuati dal T..

Ricorre per la cassazione della sentenza B.A., denunciando "omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 c.c.." Il T. non ha svolto attività processuale.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La ricorrente ha denunciato, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 2226 c.c., assumendo che detta norma non è applicabile nella fattispecie, "trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali la giurisprudenza ha negato la sussistenza di preclusioni o decadenze per l'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 2226 c.c.".

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pronunciando sulla questione dell'applicabilità alle prestazioni di opera intellettuale dell'art. 2226 c.c., decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ha statuito che la disciplina in tema di decadenza e di prescrizione dettata dalla citata norma, non si applica alle prestazioni in questione (SS.UU., 28 luglio 2005 n. 15781).

Poichè nel caso in esame è incontestabile che la prestazione del Dr. T., consistita nell'applicazione di una protesi dentaria alla B., rientra nella categoria delle opere intellettuali ex art. 2229 c.c., per cui non è applicabile, nella fattispecie, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, la disciplina in materia di decadenza e prescrizione dettata dall'art. 2226 c.c., la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, che si pronuncerà sulla questione della prescrizione dell'azione esercitata dalla ricorrente nei confronti del T., uniformandosi al principio sopra riportato.

Le altre censure sono assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006